

Regolamento del Dipartimento di Scienze Chimiche

(D.R. n. 117 del 27/7/1996)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Scienze Chimiche in conformità alla normativa vigente.

Art. 2

Funzioni del Dipartimento di Scienze Chimiche

1. Il Dipartimento è un centro di gestione autonomo; dispone di personale tecnico amministrativo per il suo funzionamento e di spazi assegnati dall'Università.
2. Il Dipartimento promuove coordina e organizza le attività di tutti i settori di ricerca dell'area chimica dell'Ateneo omogenei per fini o per metodo. In particolare:
 - a) coordina e concorre allo svolgimento delle attività didattiche relative ai settori di ricerca di proprio interesse, comprese quelle per i corsi di dottorato, tenendo conto delle indicazioni dei Consigli di Facoltà e di Corso di laurea;
 - b) promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, nel rispetto dell'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo docente e ricercatore ad esso afferente, sia per quanto attiene ai temi della stessa sia per quanto attiene ai metodi;
 - c) svolge attività di ricerca e consulenza anche sulla base di contratti e convenzioni;
 - d) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori limitatamente alle discipline comprese nei propri settori di ricerca e formula proposte sull'attivazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore;
 - e) opera le scelte di indirizzo programmatico e stabilisce i criteri per l'utilizzazione dei fondi, del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione, nonché per l'organizzazione di corsi, convegni e seminari di interesse dipartimentale;
 - f) partecipa all'istituzione di consorzi di ricerca e promuove l'istituzione di centri interuniversitari con enti pubblici e con soggetti privati aventi come fine lo sviluppo della ricerca.

Art. 3

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Art. 4

Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento:
 - a) rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'attuazione delle loro deliberazioni;
 - b) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta di bilancio di previsione e la relazione illustrativa, nonché la relazione che accompagna il conto consuntivo e le proposte di deliberazione riguardanti l'assestamento e le variazioni di bilancio;
 - c) assume direttamente impegni di spesa nei limiti di cui all'Art.84, comma 5 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; procede alla stipula di contratti, convenzioni e comunque di ogni collaborazione esterna autorizzati dal Consiglio di Dipartimento;
 - d) promuove le attività del Dipartimento, tiene i rapporti con gli organi dell'Università, esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Direttore del Dipartimento è eletto, a scrutinio segreto, tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento stesso, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità, il più anziano in ruolo. E' nominato con decreto del Rettore.
3. Il Direttore dura in carica quattro anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'eventuale rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire soltanto decorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Il Direttore designa il docente incaricato della sua sostituzione, al quale può demandare tutte le funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art.5
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio, in virtù dell'autonomia finanziaria e di gestione riconosciuta al Dipartimento, oltre ad esercitare tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, esplica le seguenti attività:

- a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca;
- b) autorizza i contratti, le convenzioni e comunque ogni collaborazione esterna;
- c) approva i regolamenti interni;
- d) approva il bilancio di previsione, il conto consuntivo, le variazioni di bilancio e quelle patrimoniali, le permutate;
- e) approva la richiesta di finanziamenti corredata dal piano annuale delle ricerche;
- f) approva la proposta del Direttore di nomina del suo sostituto;
- g) regola, per quanto di competenza, l'utilizzo dei proventi e approva i tariffari delle prestazioni a pagamento;
- h) delibera a maggioranza assoluta il proprio regolamento e le modifiche ad esso;
- i) può delegare specifici poteri alla Giunta.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo, fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al Dipartimento e dal Segretario Amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante. Ne fanno parte, inoltre:

- a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo stabilita in 4 unità;
- b) un rappresentante per ogni corso di dottorato, eletto tra i dottorandi che svolgono attività nel Dipartimento. L'elettorato attivo e passivo è costituito dai dottorandi appartenenti allo stesso dottorato che svolgono attività nel Dipartimento;
- c) un rappresentante degli assegnatari di borse di studio operanti presso il Dipartimento qualora essi superino il n. di 5.

Le votazioni delle rappresentanze di cui ai punti a), b), c) devono intendersi valide se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

Le rappresentanze durano in carica quattro anni; i rappresentanti di cui ai punti b) e c) decadono dal mandato nel momento in cui perdono la qualità di dottorandi o di assegnatari di borse di studio.

3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato:

- a) dal Direttore o in caso di impedimento da colui che lo sostituisce ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno tre volte l'anno;
- b) quando più di 1/3 dei membri del Consiglio stesso o la maggioranza della Giunta ne facciano motivata richiesta scritta.

4. La convocazione è inviata per iscritto a tutti gli interessati almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

5. La seduta del Consiglio di Dipartimento è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti, detratti gli assenti giustificati purché non superiori al massimo ad un terzo dei membri, e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore o da chi lo sostituisce. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e vengono trasmesse al Rettore, ai Presidi delle Facoltà ed agli Uffici Amministrativi per quanto di loro competenza. Il verbale della seduta viene redatto entro quindici giorni a cura del Segretario Amministrativo. Il Direttore controfirma il verbale e lo tiene a disposizione presso la Segreteria del Dipartimento. Il verbale viene poi approvato nella seduta immediatamente successiva.

Art.6 **Giunta del Dipartimento**

1. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il direttore, in particolare:

a) coordina l'attività didattica del Dipartimento nei suoi aspetti organizzativi;

b) predispone e coordina, sulla base delle necessità individuate e tenendo conto degli inquadramenti professionali e delle qualifiche dei dipendenti a disposizione, un piano delle attività assegnate al personale non docente; tale piano viene sottoposto all'approvazione del Consiglio entro il mese di settembre di ogni anno;

c) detta le norme di uso, di ottimizzazione e di funzionamento dei servizi comuni quali: biblioteca, automezzi, laboratori didattici, polo didattico e portineria;

d) può essere delegata dal Consiglio di Dipartimento all'esercizio di specifiche attività e funzioni.

2. La Giunta è composta da quattro professori di ruolo, due ricercatori, un rappresentante del personale non docente, oltre che dal Direttore che la presiede e dal Segretario Amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

4. Le operazioni di voto per l'elezione della Giunta si svolgono nella prima seduta del Consiglio convocato dal nuovo Direttore. Sono a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere. Il verbale relativo alle elezioni viene trasmesso al Rettore.

5. Qualora un membro della Giunta si dimetta o per qualunque ragione cessi di far parte del Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento ne eleggerà uno nuovo. Tali elezioni dovranno tenersi entro 30 giorni dalla data di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio.

6. La Giunta del Dipartimento dura in carica quattro anni. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti.

7. La Giunta è convocata dal Direttore del Dipartimento o da colui che lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti. La convocazione è inviata per iscritto a tutti gli interessati almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno. La Giunta è presieduta dal Direttore del Dipartimento o da colui che lo sostituisce.

8. La seduta della Giunta di Dipartimento è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti.

9. Delle sedute della Giunta viene redatto a cura del Segretario Amministrativo, un sintetico verbale sulle attività svolte e sui provvedimenti presi in esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento. Detto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario Amministrativo, resta a disposizione di tutti i membri del Consiglio e viene approvato seduta stante.

Art.7 **Segretario Amministrativo**

1. Il Segretario Amministrativo fa parte della Giunta e del Consiglio anche con funzioni di Segretario verbalizzante. Adotta ed è responsabile di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo riguardanti il Dipartimento, compresi quelli a rilevanza esterna, in maniera da garantirne l'autonoma gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Il Segretario Amm.vo svolge le sue funzioni avvalendosi di una Segreteria Amministrativa dotata di personale e spazi propri della cui organizzazione e efficienza ha diretta e unica responsabilità, secondo quanto previsto dall'art 43 dello Statuto.

Art.8

Norme generali per l'elezione e per il funzionamento degli Organi del Dipartimento

1. Il Direttore in carica, tre mesi prima della scadenza del proprio mandato, indice le elezioni per la designazione delle nuove rappresentanze di cui all'Art.5, punto 2, commi a) b) c) del presente regolamento. Il Direttore provvede anche alla costituzione del seggio e alla nomina del suo Presidente.

2. Il Decano dei professori di ruolo del Dipartimento, due mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore. Il Decano provvede anche alla costituzione del seggio e alla nomina del suo Presidente.(Art.40, comma 3 e Art.60, comma 1 dello Statuto).

3. In caso di decadenza o di dimissioni del Direttore si procede a nuove elezioni che dovranno tenersi entro 30 giorni dalla data di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio e del Rettore.

4. Nella elezione dei rappresentanti del Dipartimento nei vari Organi Accademici, salvo diversa esplicita indicazione riportata nei regolamenti relativi, l'elezione avviene a scrutinio segreto e ciascun componente il Consiglio può esprimere una sola preferenza.

5. I membri elettivi che per qualsiasi ragione cessino di far parte degli Organi del Dipartimento vengono reintegrati con nuove elezioni.

6. Nella votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti non vengono computati tra i votanti (Art.60, comma 11 dello Statuto)

7. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.

Art. 9

Norme Particolari.

1. Personale non strutturato nel Dipartimento può svolgere attività didattica e/o scientifica previa autorizzazione del Direttore e secondo modalità previste dalla normativa di Ateneo e dai regolamenti interni.

2. Il Direttore, in casi motivati, può autorizzare variazioni al bilancio che dovessero rendersi indispensabili per una corretta gestione finanziaria del Dipartimento. Il suddetto provvedimento viene sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella seduta successiva alla sua emanazione.

3. Il Consiglio di Dipartimento può approvare prelievi su tutti i fondi di ricerca, ivi comprese le entrate per le prestazioni a pagamento, contratti e convenzioni per attività di ricerca e consulenza secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo. L'utilizzazione degli importi prelevati e la relativa variazione verranno deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

4. Proposte di modifica al presente regolamento possono essere sottoposte al Consiglio di Dipartimento su richiesta del Direttore, della Giunta o di almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso.